



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante “*Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 7, commi 1, 2 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, e successive modificazioni, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*”, e in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, come modificato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, e, in particolare, l’articolo 24-*quater* relativo all’istituzione dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*” il quale, all’articolo 1, comma 10, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2020, della segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità al fine di assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

RITENUTO necessario provvedere all’organizzazione interna dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

## DECRETA

### Art. 1

*(Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità)*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato "Ufficio", è organizzato secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

### Art. 2

*(Funzioni)*

1. L'Ufficio è la struttura di supporto di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri o altra Autorità politica dallo stesso delegata per la promozione e il coordinamento dell'azione del Governo in materia di disabilità.

2. L'Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità. Cura l'attività istruttoria, ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità. Assicura l'attività di informazione e comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche. Garantisce la rappresentanza di Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di disabilità e fornisce il necessario supporto all'Autorità politica nell'esercizio delle medesime funzioni. Promuove, in collaborazione con l'ISTAT e con l'INPS, l'attività di raccolta dei dati concernenti le persone con disabilità. Cura l'istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità. Promuove e coordina attività di studio e ricerca nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità. Predisponde i pareri sulla richiesta di patrocinio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di disabilità. Promuove un costante confronto con le federazioni e con le associazioni maggiormente rappresentative in materia di disabilità.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Art. 3

*(Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)*

1. L'Ufficio cura altresì il supporto amministrativo e tecnico per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, anche mediante la segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.
2. L'Ufficio provvede all'implementazione e all'aggiornamento del sito web dell'Osservatorio nazionale sui diritti delle persone con disabilità.

## Articolo 4

*(Capo dell'Ufficio)*

1. Il Capo dell'Ufficio, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, esercita i poteri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, e all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.
2. Il Capo dell'Ufficio cura l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio e risponde delle sue attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altra Autorità politica dallo stesso delegata nelle materie di competenza dell'Ufficio. Per l'esame di particolari questioni, può, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari, ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
3. Il Capo dell'Ufficio si avvale di una propria segreteria per il supporto allo svolgimento delle attività correnti.
4. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Art. 5

*(Organizzazione dell'Ufficio)*

1. L'Ufficio si articola in un Servizio, cui è preposto un coordinatore con incarico di livello dirigenziale non generale.
2. Il Servizio, denominato "*Servizio per il supporto all'Osservatorio Nazionale Disabilità e rapporti istituzionali*", espleta le seguenti funzioni:
  - a) cura il supporto amministrativo e tecnico per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;
  - b) svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  - c) cura l'istruttoria delle istanze inerenti quesiti o segnalazioni sulla condizione di disabilità.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL SEGRETARIO GENERALE